

VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO PER L'ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Il giorno 12 gennaio 2012, in Roma

tra

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle R.S.A. DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB e UIL CA

premesso che

Per la gestione delle eccedenze di personale emergenti a seguito del processo di riorganizzazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. è stato in data odierna sottoscritto dalle Parti un verbale d'Accordo per l'accesso volontario del personale della BNL al "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito";

le Parti convengono che

- 1) alle lavoratrici/lavoratori che accederanno alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di cui all'art. 5, co. 1 lett. b) del D.M. 28 aprile 2000 n. 158 in applicazione del citato accordo verranno riconosciuti i trattamenti economici integrativi:
 - a) quale incentivazione all'esodo e ad integrazione del TFR:
 - un importo, in unica soluzione, pari alle somme nette necessarie (6% per gli iscritti alla Sezione A ed alla Sezione B) per la prosecuzione della contribuzione volontaria al Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia, calcolato per i mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e la data di maturazione dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione a carico dell'AGO e commisurato alla retribuzione annua lorda percepita alla data di cessazione del rapporto di lavoro sulla base degli elementi noti al momento della definizione della risoluzione consensuale;
 - un importo, in unica soluzione, corrispondente a 6 mensilità (calcolato sulla base dell'ultima retribuzione annua lorda percepita) qualora manchino fino a 12 mesi alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell'AGO; 5 mensilità qualora manchino fino a 24 mesi e 4 mensilità qualora manchino oltre 24 mesi;
 - un importo, in unica soluzione, pari a:
 - per le lavoratrici/lavoratori appartenenti alle Aree Professionali e per i Quadri Direttivi di 1° e 2° livello retributivo: 0,35 mensilità (calcolato sulla base dell'ultima retribuzione annua lorda percepita) per ogni familiare fiscalmente a carico e per ogni anno, o frazione, di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà;
 - per i Quadri Direttivi di 3° e 4° livello retributivo e per i Dirigenti: 0,15 mensilità (calcolato sulla base dell'ultima retribuzione annua lorda percepita) per ogni familiare fiscalmente a carico e per ogni anno, o frazione, di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà;

